

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4060

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELLINI, d'AMATO LUIGI, PANNELLA, STANZANI GHE-  
DINI, VESCE, RUTELLI, AGLIETTA, FACCIO**

*Presentata il 3 luglio 1989*

Introduzione nel codice penale dell'articolo 289-*bis* recante sanzioni per comportamenti ostruzionistici o dilatori intesi ad impedire la regolare e tempestiva costituzione di organi dello Stato e delle regioni.

ONOREVOLI DEPUTATI! — La grave situazione venutasi a creare a seguito delle dimissioni del Governo De Mita, con una crisi le cui fasi hanno, per la loro lentezza ed inconcludenza, conseguente a veti, anormali incarichi, rinvii, inconsueti condizionamenti che nulla hanno a che fare con la finalità istituzionale della formazione di un governo che sostituisca quello dimissionario, suggerisce riflessioni e provvedimenti non solo sul piano politico ed istituzionale, ma anche sul piano della normativa penale.

Sono stati lesi infatti interessi fondamentali dello Stato ed è stato arrecato alle istituzioni un grave colpo che non può non essere confrontato, nella sua gravità lesiva di beni solitamente protetti

attraverso la sanzione penale, con fattispecie previste dal codice, che tuttavia potrebbero risultare disadatte all'applicazione nei confronti di manovre ostruzionistiche tendenti ad impedire la formazione ed elezione di organi costituzionali.

Con la presente proposta di legge si intende fornire la previsione di adeguata sanzione penale per comportamenti omissivi e commissivi il cui effetto sia quello di impedire la regolare costituzione, elezione e funzionamento di organi di rilevanza costituzionale.

È previsto, inoltre, l'aggravamento delle pene ove la finalità specifica del procurato ritardo sia rappresentato da aggio o comunque da scopo di lucro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 289 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 289-bis. — (*Manovre ostruzionistiche in procedimenti costituzionali*). — Chiunque abusando di pubbliche funzioni o di incarichi o missioni anche temporaneamente o occasionalmente ricevuti, con omissioni o con manovre ostruzionistiche o dilatorie nell'adempimento di incombenze che le leggi o le prassi costituzionali prevedono per la costituzione del Governo della Repubblica, dell'Assemblea regionale e del governo della regione Sicilia, dei consigli e delle giunte regionali, del Consiglio superiore della Magistratura, determina il ritardo nella elezione o costituzione di tali organi, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena è aumentata e si applica inoltre la multa fino a cinquanta milioni di lire, se il fatto è commesso con finalità di aggio o comunque di lucro ».

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.